

Statuto dell'associazione di volontariato Onlus

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata *Associazione di volontariato Sant'Antonio e Sant'Annibale dei Rogazionisti Onlus* (con codice fiscale 97097880831), acronimo che l'associazione si impegna ad usare nella sua denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'associazione ha sede in Messina – Via Cesare Battisti 279, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4

L'*Associazione di volontariato Sant'Antonio e Sant'Annibale dei Rogazionisti Onlus* (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è un'associazione di volontariato ai sensi della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione ha per scopo la progettazione, la promozione, la realizzazione di attività di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative sociali, educative, religiose, liturgiche e culturali a favore di poveri, anziani, minori, emigrati, extracomunitari e delle loro famiglie.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.

L'Associazione, ispirandosi ai principi evangelici di solidarietà e carità ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, operando in conformità ad essi, si propone di svolgere le proprie attività esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati, disabili e famiglie in evidente stato di bisogno :

- a) la condivisione del carisma, dell'apostolato e della spiritualità di Padre Annibale Maria di Francia, fondatore dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, facendone propri i criteri e i giudizi caritativi, apostolici ed educativi;
- b) di offrire un servizio di supporto e tutoraggio qualificato agli studenti, svantaggiati o in evidente stato di povertà, della scuola dell'obbligo, svolgendo con loro i compiti ed eventuali programmi di recupero assegnati dai rispettivi

insegnanti, risvegliando nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell'apprendimento culturale;

c) la sensibilizzazione sui problemi del disadattamento scolastico e dell'emarginazione in generale;

d) attenzione verso situazioni di bisogno, di famiglie, giovani, anziani, emigrati, extra comunitari, ragazze madri, presenti sul territorio;

e) di offrire un servizio di supporto e assistenza ai poveri e bisognosi, accogliendoli temporaneamente presso le strutture a disposizione dell'associazione, con accoglienza presso le mense, le case famiglie o i centri notturni, finalizzato alla ricerca di una sistemazione autonoma;

f) la cooperazione con l'Istituto dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù in tutte le finalità che gli sono proprie, in maniera particolare nell'assistenza e il soccorso dei poveri e degli svantaggiati di qualunque genere, nell'educazione ed istruzione dei minori svantaggiati e in tutte quelle attività di solidarietà e carità proprie dei Padri Rogazionisti;

g) di offrire servizi di sostegno educativo, organizzativo e di animazione finalizzati all'assistenza e al soccorso dei minori in difficoltà e in stato di disagio, rivenienti da famiglie svantaggiate ed in grave stato di povertà, ed in maniera particolare di quelli affidati ai Padri Rogazionisti, con:

- famiglie di appoggio ed eventualmente affidatarie, disponibili ad accogliere o a sostenere i minori,

- famiglie disposte a sostenere altre famiglie in momentanea difficoltà,

- datori di lavoro che favoriscano l'inserimento lavorativo dei giovani disagiati;

- in qualunque altro modo le finalità dell'Associazione lo prevedano;

h) di organizzare e gestire musei, mostre, convegni, atti a divulgare la solidarietà umana.

i) di sviluppare attività di evangelizzazione e propaganda, anche con stampe via posta, per far conoscere il messaggio apostolico e caritativo dei padri Rogazionisti, secondo la loro spiritualità e la loro tradizione, anche nell'attività fund raising a sostegno delle opere caritative e sociali dei Padri Rogazionisti;

l) di collaborare con altri enti e/o realtà pubbliche e/o private, aventi finalità e scopi analoghi e sempre al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, anche chiedendo contributi economici, partecipando a progetti nei confronti dei soggetti svantaggiati;

m) di organizzare corsi di aggiornamento per i propri associati e/o volontari, per terzi sempre nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.22/94.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'Associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità e le associazioni cristiane del territorio garantendo la sua collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che vi siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

Art. 6

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed obblighi, come previsto dall'art. 10 lett. h del D. Lgs. 4/12/1997 n.460.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla organizzazione stessa e dalla legge.

Art. 7

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi ed il contributo associativo non è rivalutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che, versando, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale al Presidente dell'Associazione;
2. per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo.
Il socio moroso potrà essere riammesso dietro versamento delle quote arretrate.
3. per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per aver comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per aver commesso un grave atto di indisciplina o aver dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

Art.8

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda, recante a titolo di presentazione la firma di tre soci, in cui dichiara di condividere in pieno gli scopi sociali e di voler osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede sulla domanda entro trenta giorni.

In assenza di provvedimento, la domanda si intende respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio ha l'obbligo di motivazione.

Art.9

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve:

- versare la tassa di iscrizione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 13

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per la modificazione del presente statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 18

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente, tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento, l'Associazione non può essere sciolta o fusa con altra associazione o cambiare denominazione sociale, se non con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, scieglieranno altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento si rinvia all'art. 15 del presente Statuto.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.